



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 36 del 18 marzo 2024

Il Direttore dell'Automobile Club Milano,

- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
 - VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 27 bis del citato decreto Legislativo n. 29/1993, in data 24 novembre 2020;
 - VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 15/09/2009;
 - VISTI i manuali di Procedure Contabili, nonché il Regolamento per gli acquisti di modico valore approvato dall'Ente in data 14 maggio 2018, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club Milano di incarichi di collaborazione esterna, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano in data 21 aprile 2011;
 - CONSIDERATE le Linee guida n. 12 dell'ANAC;
 - CONSIDERATO il sistema di fatturazione elettronica e le modalità di richiesta del cig e la rendicontazione delle liquidazioni a fronte del rilascio del suddetto codice identificativo di gara;
 - CONSIDERATO che l'Ente, quale Ente federante sportivo a livello territoriali, coordina e collabora con i Commissari sportivi licenziati ACI Sport;
 - VISTA la nuova normativa inerente il lavoro ed il volontariato in ambito sportivo di cui al D. Lgs. 36/2021 (entrato in vigore il 1° luglio 2023, con le modifiche apportate dal decreto correttivo bis di cui al D.Lgs. n. 120/2023), che fissa nuove modalità di inquadramento della fattispecie;
 - RITENUTO opportuno affidare l'incarico per l'analisi della suddetta normativa e comprendere le sue ricadute sull'attività dell'Ente, di natura giuslavoristica e contributiva, nonché sull'inquadramento contrattuale con i Commissari Sportivi ad un legale esterno, trattandosi di una normativa nuova, con profili di incertezza interpretativa, e che necessita di specifiche competenze ed esperienza di natura giuslavoristica, che le risorse interne dell'Ente non possiedono;
 - TENUTO CONTO che l'AC Milano ha istituito un Elenco degli avvocati esterni, al quale attingere, tra i legali che hanno indicato quale settore di iscrizione il diritto del lavoro;
 - VISTO il preventivo dell'avv. Filippo Savini Nicci, che risulta conveniente e considerato che tale legale ha già esperienza del funzionamento dell'Ente;
 - VERIFICATA la regolarità contabile e contributiva dell'incaricato;
 - CONSIDERATO che gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, come da determinazione n. 4/2011 dell'ANAC, per cui non è necessario richiedere ed indicare il CIG;
 - VERIFICATA la disponibilità di risorse del sottoconto CP01020005- Consulenze legali e notarili del budget di gestione 2024;
- determina
- di affidare all'avv. Filippo Savini Nicci – dello studio Alda Calza, c.f. -----e p.iva 01697010192, con sede in Piazza Gae Aulenti Spaces -Torre B 20154 Milano l'incarico di analisi della nuova normativa inerente il lavoro ed il volontariato in ambito sportivo, nonché delle sue ricadute sui rapporti tra esso ed i Commissari Sportivi;
 - di autorizzare il pagamento del compenso, individuato nell'importo complessivo di euro 700,00 (oltre rimborso forfetario 15%, IVA, C.P.A, spese vive ed eventuali altri accessori di legge) a favore



dello studio Alda Calza, c.f. ----- e p.iva 01697010192, con sede in Piazza Gae Aulenti Spaces -Torre B 20154 Milano;

- di imputare la somma massima di € 700,00 sul sottoconto CP01020005- Consulenze legali e notarili del budget di gestione 2024.

L' affidatario è edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti ed autodichiarati in sede di assegnazione dell'incarico, lo stesso si riterrà immediatamente revocato ed il pagamento del compenso pattuito sarà limitato alle sole prestazioni già eseguite ed entro il limite dell'effettiva utilità ricevuta dall'Ente, con applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Il presente atto ha valore di affidamento.

Il Direttore
Dott. Paolo Roggero